



COMUNE DI CAMPOSANO

Città Metropolitana di Napoli

PIAZZA UMBERTO I° - 80030 CAMPOSANO (NA)
TEL. 081/315 02 07 – 081/315 02 06 – FAX 081/824 87 18
E-MAIL ufficiotecnico@comune.camposano.na.it
P.I. 01549291217

Comune di Camposano
(Prov. di Napoli)

N. Prot. **0005124** in **Interno**

del **04-05-2020** - 17:59:39

ORDINANZA SINDACALE

N° 91 DEL 04.05.2020

Oggetto: Riapertura Cimitero Comunale - Disposizioni di cui alla Fase 2 COVID-19 del DPCM del 26/04/2020. Orari di Apertura e disposizioni dal 05/05/2020 al 30/06/2020.

Viste le nuove disposizioni e regole per la mobilità contenute nel testo del recente D.P.C.M. del 26/04/2020 per la gestione della Fase 2 dell'emergenza epidemologica da COVID-19;

Preso atto di quanto disposto all'art. 1 lett. i) del D.P.C.M. che testualmente recita: *“sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, [...], nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

Preso atto di quanto disposto all'art. 1 lett. d) del suindicato D.P.C.M., che testualmente recita: *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto nella presente lettera del Decreto”*, nonché della lett. e) che prescrive che *“i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”*;

Preso atto di quanto disposto all'art. 1 lett. e) del D.P.C.M. che testualmente recita: *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lett. d) [del medesimo DPCM], nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto nella presente lettera del Decreto. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse.”*;

Ritenuto che, in conseguenza delle nuove disposizioni impartite sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri che dal Presidente della Regione Campania, consentono lo svolgimento

delle cerimonie funebri evitando tassativamente dei possibili assembramenti che possano potenzialmente favorire il contagio del coronavirus e quindi obbligando i fruitori della struttura cimiteriale ad indossare le protezioni delle vie respiratorie ed i guanti ed a rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Preso atto che il Cimitero è nel contempo anche un luogo di lavoro per alcuni dipendenti comunali;

Visto il testo vigente del Regolamento di Polizia Mortuaria normato dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 nonché la Legge della Regione Campania n. 12 del 24/11/2001;

Visto l'art.50, coma 7 del D.lgs. n° 267/2000;

ORDINA

con decorrenza dal giorno 05 maggio fino al 30 giugno, fatte salve nuove disposizioni e/o aggiornamenti normativi, che:

1. Sia disposta l'apertura del Cimitero nel rispetto delle seguenti prefissate fasce orarie:

	Apertura / Chiusura		Pomeriggio
Lunedì	8.00	12.00	
Martedì	8.00	12.00	
Mercoledì	8.00	12.00	
Giovedì	8.00	12.00	
Venerdì	8.00	12.00	
Sabato	8.00	12.00	dalle 16.30 alle 18.30
Domenica	dalle 8.00 alle 12.00		

2. I fruitori/visitatori della struttura cimiteriale comunale, non inclusi fra coloro per i quali il D.P.C.M. del 26/04/2020 preveda la limitazione al massimo dei contatti sociali ovvero la totale inibizione, si presentino all'ingresso nel rispetto delle predette fasce orarie;
3. I fruitori/visitatori della struttura cimiteriale comunale siano dotati ed indossino, all'atto dell'ingresso nella struttura cimiteriale e per l'intera durata della visita, dei presidi di protezione individuale: mascherine e guanti, con divieto assoluto di assembramento nei viali e luoghi comuni, rispettando altresì, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro in ciascun luogo del cimitero;
4. I fruitori/visitatori sono autorizzati una sola persona familiare per defunto con limitazione della persona o nelle cappelle gentilizie o in prossimità del loculo o tomba in fossa;
5. È consentita la presenza di un numero massimo contemporaneo di n. 15 (quindici) persone dall'ingresso 1 con permanenza nel "cimitero vecchio" e n. 15 (quindici) persone dall'ingresso 2 con permanenza nel "cimitero nuovo", il cui (ingresso 2) rimarrà aperto per consentire doppia entrate e uscita evitando l'affollarsi di persone dall'ingresso 1;
6. In caso di inosservanza della presente Ordinanza si è puniti da ammenda da euro 25 a euro 500 ai sensi della Legge n. 689/81;
7. Sia possibile la celebrazione all'interno dell'area cimiteriale di riti funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone,

con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando le protezioni delle vie respiratorie, i guanti e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

8. Sia disposta, a cura del Responsabile del servizio Cimitero, una riduzione, fino alla temporanea totale inibizione, dell'affluenza dei fruitori del Parco Cimiteriale in funzione dell'eventuale mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 1;

9. Resta disposta la sospensione delle attività di esumazione ed estumulazione.

L'ufficio Comunale competente unitamente al Comando Polizia Locale sono incaricati in termini di vigilanza sulla piena ottemperanza al presente provvedimento.

Si dispone la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per la durata di giorni quindici.

Camposano li 04.05.2020



Il Sindaco

On. Francesco Barbato